

# Regione Lombardia

## Legge Regionale – 14/11/2023, n. 4 “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 46, suppl. del 17/11/2023]

### Art. 15

(Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)

Al Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) (15) sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera c) del comma 2 dell'articolo 68 è soppressa;

a) al comma 4 dell'articolo 70 dopo le parole 'altro comune' sono inserite le seguenti: *'della Regione o di una Regione confinante a condizione di reciprocità'*;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 72 sono inseriti i seguenti:

'5 bis. Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini previsti dall'articolo 32 del p.r. 285/1990.

5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bis è effettuato con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.';

c) il comma 7 dell'articolo 72 è abrogato;

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 74 dopo le parole *'trattamenti sanitari della salma e del cadavere'* sono inserite le seguenti: *' , compreso il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dall'articolo 72, comma 5 ter,'*.